

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 246

presentata dai Consiglieri regionali
ENNAS - MURA - OPPI - SALARIS - USAI - CERA - MELE - MARRAS - MANCA Ignazio -
PIGA - PIRAS - SAIU

il 10 febbraio 2021

Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge regionale, ha la finalità promuovere degli interventi per favorire la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione realizzate in Sardegna nei primi decenni del XX secolo.

Per città di fondazione si intende un centro urbano costruito ex novo, sulla base di un disegno d'impianto unitario, caratterizzate da un elevato livello di controllo delle fasi progettuali ed esecutive che si riflette sulla morfologia dei nuovi insediamenti, in prevalenza basata su criteri di regolarità e ortogonalità.

Si tratta di città sorte a causa della necessità scaturenti dalle dinamiche politiche e socio-economiche emerse all'inizio del secolo.

Arborea inaugurata dal re Vittorio Emanuele III nel 1928, fu realizzata come centro cittadino della bonifica della piana di Terralba, abitata originariamente da coloni provenienti per lo più dal Veneto. Ha la tipica struttura urbanistica con viali rettilinei e paralleli e case a due piani in stile liberty e neogotico e da una piazza principale ove sorge la chiesa del Cristo Redentore.

Fertilia fondata nel 1936 è stata realizzata all'interno del programma di bonifica della Nurra per permettere l'emigrazione degli abitanti della popolosa provincia di Ferrara, caratterizzata dalla chiesa di San Marco e dagli ampi portici di Via Pola, arteria che unisce le due principali piazze della città. Si tratta di una realtà unica, che suscita un forte interesse antropologico e sociologico a causa delle quattro culture, sarda, algherese, ferrarese e giuliano-dalmata, che si sono succedute e sovrapposte divenendo centro di accoglienza di profughi giuliani dopo la seconda guerra mondiale. L'esodo giuliano-dalmata trasformò di fatto Fertilia in centro di arrivo per gli esuli che non avevano trovato accoglienza in altre parti d'Italia; a seguito del loro arrivo, la città viene progressivamente portata a ter-

mine e popolata per la prima volta. I primi esuli arrivano nei mesi iniziali del 1947 anche se la maggior parte di loro giunge a Fertilia principalmente tra il 1948 e il 1952. Il forte legame che si è creato tra Fertilia e gli esuli si evince anche dalla toponomastica della città; infatti le strade vennero rinominate via Pola, via Fiume, via Orsera, via Istria, via Dalmazia, via Parenzo, piazza Venezia Giulia.

Carbonia fondata nel 1938 è la città più popolosa del Sulcis, nacque con la finalità di assicurare un'abitazione ai lavoratori del locale bacino carbonifero. Si tratta infatti di un tipico insediamento a bocca di miniera, forse la più importante e ambiziosa tra le città di fondazione dell'inizio del XX secolo, inaugurata il 18 dicembre 1938, dopo poco meno di un anno di lavoro. Il piano di fondazione iniziale prevedeva una popolazione di 20.000 abitanti, diventati poi di 35.000 con il piano di ampliamento. Il centro della città è la piazza, attornata dai principali edifici pubblici quali il municipio, la torre littoria, il dopolavoro, le poste, la chiesa, la villa del direttore delle miniere, oggi struttura pubblica che ospita il museo archeologico, l'albergo per gli impiegati e la scuola elementare, oggi liceo classico. Sono frazioni di Carbonia Cortoghiana, progettata nel 1939 e inaugura il 15 maggio 1942, caratterizzata da una organizzazione urbanistica di stampo razionalistica e Bacu Abis, che nel 1936-1938 fu oggetto della costruzione di un "razionale villaggi operaio".

La Regione al fine di perseguire le finalità della proposta di legge, intende finanziare degli interventi di per la realizzazione di spazi e servizi idonei allo svolgimento di attività culturali e ricreative nel territorio delle Città di Fondazione, oltreché la realizzazione di eventi che permettano la conoscenza della storia delle medesime e del territorio circostante.

L'articolo 1 indica quali sono le città di fondazione riconosciute dalla legge.

L'articolo 2 specifica le finalità quali la conoscenza, il recupero culturale e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico delle città di fondazione e dei fenomeni storici e culturali connessi alla loro costituzione ed all'immigrazione nel territorio e le modalità con cui vengono perseguite.

L'articolo 3 specifica quali siano gli interventi che possono essere oggetto di finanziamento.

L'articolo 4 individua i soggetti che possono richiedere i contributi.

L'articolo 5 disciplina gli aspetti istruttori delle richieste di finanziamento.

L'articolo 6 investe la Giunta regionale affinché adotti una deliberazione che preveda le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti.

L'articolo 7 riguarda le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8 specifica l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono città di fondazione i centri urbani di nuova realizzazione costruiti nel territorio regionale nei primi decenni del '900.

2. Nel territorio della Regione si riconoscono e acquisiscono il titolo di città di fondazione, i centri di Arborea, Fertilia e Carbonia.

Art. 2

Finalità, interventi e contributi

1. La Regione promuove:

- a) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali che hanno portato alla fondazione delle città di fondazione;
- b) la conoscenza dei fenomeni migratori che ne hanno interessato il territorio;
- c) la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico del loro territorio.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono conseguite mediante interventi posti in essere all'interno dei territori delle città di fondazione da parte della Regione o mediante l'erogazione di appositi contributi in favore dei comuni, province e città metropolitane, nei cui territori ricadono le città di fondazione e in favore di altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che svolgono la loro attività nei territori delle città di fondazione.

3. La Regione, nell'ambito degli interventi e dei contributi di cui al comma 2, promuove, inoltre, iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza e a conservare la memoria delle vittime delle foibe e a promuovere la conoscenza dell'esodo dei profughi giuliano-dalmati che in seguito a quei tragici eventi sono arrivati in Sardegna.

Art. 3

Tipologie di interventi

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, possono essere adottate iniziative ed erogati contributi per:

- a) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, architettonici, storico-artistici ed antropologici;
- b) istituzione e loro ampliamento e valorizzazione se già presenti, di musei, mostre, centri di documentazione o altri servizi culturali finalizzati alla conoscenza delle attività di cui alla lettera a);
- c) realizzazione di eventi e iniziative che con modalità ricorrenti, promuovano le eccellenze agricole e zootecniche del territorio;
- d) recupero e conservazione del patrimonio storto edilizio e architettonico.

Art. 4

Misura degli interventi e beneficiari

1. I contributi regionali non devono superare l'ottantacinque per cento della cifra ammissibile a finanziamento.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5

Modalità di richiesta dei contributi

1. I contributi sono erogati previa domanda da parte del soggetto interessato.

2. La domanda è accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) progetto dell'iniziativa con annessa relazione illustrativa indicante le finalità e gli strumenti utilizzati.
- b) piano dei costi complessivi;
- c) progetto esecutivo per gli interventi di carattere edilizio o di allestimento di strutture;
- d) progetto economico-gestionale;

- e) schema di ripartizione dei costi dal quale risulti il concorso con eventuali ulteriori finanziamenti erogati da ulteriori soggetti.

Art. 6

Direttive e procedure

1. La Giunta regionale adotta specifica deliberazione nella quale sono stabiliti:

- a) i criteri e le priorità per l'esame dei progetti presentati;
- b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibile nel limite della percentuale massima del contributo così come previsto dall'articolo 4, comma 1;
- c) le modalità di erogazione dei contributi;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative;
- e) la previsione delle cause di revoca dei contributi.

2. Costituisce titolo di priorità nell'accoglimento della domanda, la minore entità della percentuale di spesa posta a carico della Regione.

3. La Giunta regionale adotta un programma annuale dei progetti ammessi a finanziamento.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 1.500.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio:

in diminuzione

euro 1.500.000

misura 20 - programma 03 - titolo 01 - capitolo SC08.8353

in aumento

euro 1.500.000

misura 05 - programma 01 – titolo 1, 2.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dall'anno 2022 la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).